



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 197 DEL 23/12/2024**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA IN VIA SANT'ANTONIO, PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE DI PESCA SPORTIVA. RINVIO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che domenica 29 dicembre 2024 lungo le rive arginali del fiume Sile all'altezza delle vie Drago Jesolo, Nazario Sauro e Sant'Antonio del centro storico di Jesolo, si svolgerà, a recupero della precedente non disputata, una manifestazione di pesca sportiva, denominata "2° Tubertini Day 2024" promosso dalla A.S.D. Due Piavi con sede a Jesolo in piazza J. F. Kennedy 5, e "12° Trofeo di fine anno 2024" promosso dalla A.S.D. Cannisti Club Jesolo con sede a Jesolo in via C. Battisti 61;

Visto le comunicazioni pervenute con protocollo n. 87015 del 04/11/2024 dal sig. Lucchetta Vasco in qualità di presidente della A.S.D. Due Piavi con sede a Jesolo in piazza J. F. Kennedy 5 e con protocollo n. 87172 del 05/11/2024 dal sig. Berto Enzo quale rappresentante della A.S.D. Cannisti Club Jesolo con sede a Jesolo in via C. Battisti 61, nonché le rispettive integrazioni;

Acquisite le successive comunicazioni pervenute a mezzo e-mail dall'U.O. Sport con la quale veniva comunicato il rinvio della prima gara di pesca, originariamente prevista per l'08/12/2024, al 29/12/2024 richiedendo, contestualmente, emissione di specifico provvedimento autorizzatorio

Acquisito con protocollo n. 96402 del 12/12/2024 richiesta, da parte dell'organizzazione, di occupazione di suolo pubblico di n. 4 stalli di sosta riservata ai partecipanti da individuarsi su Piazza Kennedy fronte esercizio commerciale F.lli Lucchetta;

Costatato la disponibilità e la distribuzione degli spazi di sosta nelle aree limitrofe ai siti individuati per le manifestazioni;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 158 e 159 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 Codice della Strada in correlazione con gli articoli del suo Regolamento di Esecuzione,

ORDINA

Che dalle 07:00 alle 14:00 del 29/12/2024, su via **Sant'Antonio** nel tratto compreso fra l'intersezione con la via Parco Rimembranza (Ponte della Vittoria) e la diramazione di via Sant'Antonio all'altezza del ponte pedonale "San Giovanni":

1. la **circolazione** sia vietata a tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli dei partecipanti accreditati alle manifestazioni individuate in premessa ed ai veicoli di residenti e frontisti.

Della limitazione di cui sopra, dovrà essere dato giusto preavviso, su via Sant'Antonio civico 11, all'altezza dell'ingresso al parcheggio scoperto antistante il palazzo comunale.

2. La **sosta** dei veicoli sia consentita lungo il margine nord della porzione di via trattata in posizione parallela al margine carreggiata.

Che dalle 07:00 alle 15:00 del 29/12/2024 su Piazza Kennedy, fronte negozio pesca sport dei F.lli Lucchetta, siano individuati n. 4 stalli da destinare alla sosta esclusiva dei veicoli dei partecipanti ed organizzatori con rimozione, a spese del trasgressore, dei veicoli non autorizzati e non rientranti nella manifestazione oggetto della presente ordinanza.

Ferma restando la necessità di adottare ogni cautela necessaria ad evitare pericoli per i partecipanti alla manifestazione, i divieti e gli obblighi suindicati non si applicano per i veicoli adibiti a servizi di polizia, pronto soccorso e antincendio, qualora siano in attività di emergenza.

Sulle vie suindicate, qualora non se ne ravvisasse la necessità, in relazione alle esigenze della manifestazione, sarà facoltà della Polizia Locale di Jesolo di consentire il ripristino della normale circolazione.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.